

S T A T U T O
TITOLO I – DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO E DURATA

Art. 1 - Denominazione

E' costituita una società per azioni sotto la denominazione:

"GIUNTI PSYCHOMETRICS HOLDING - S.p.A."

Art. 2 - Sede

2.1. La società ha sede in Firenze e potrà istituire altrove, anche all'estero, sedi secondarie ed amministrative, filiali, succursali, rappresentanze ed uffici.

2.2. Il consiglio di amministrazione può trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato, nonché – con le formalità previste dall'art. 2365 c.c. – nel territorio nazionale, come infra previsto dallo Statuto sociale; il consiglio di amministrazione inoltre può istituire e sopprimere ovunque unità locali operative, uffici, stabilimenti, depositi e agenzie, in tutto il territorio dello Stato e anche all'estero.

Art. 3 - Durata

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2070 (duemilasettanta).

Art. 4 - Oggetto

4.1. La società ha per oggetto le seguenti attività:

- a) l'attività editoriale in genere ma con particolare attenzione ai temi della psicologia scientifica ed applicata, della psichiatria, neurologia, della sociologia, della pedagogia e delle scienze umane in genere;
 - b) la ricerca nei settori della psicologia, della psichiatria, neurologia, della pedagogia e delle scienze umane in genere;
 - c) la progettazione, produzione, commercializzazione e gestione di strumenti connessi alla indagine, valutazione e intervento nei settori di applicazione della pedagogia, della psicologia, psichiatria e scienze affini, sia in Italia che all'estero, in modo autonomo o in accordo con altre società ed enti;
 - d) la consulenza e lo svolgimento di attività di intervento diretto e indiretto in ambito di applicazione clinica, occupazionale, orientativa, educativa che abbia contenuti attinenti direttamente o indirettamente alla psicologia, pedagogia e scienze umane in genere;
 - e) progettazione ed erogazione di interventi di formazione e training con qualsiasi metodologia compresa la formazione a distanza;
 - f) la progettazione, realizzazione e commercio di apparecchiature, programmi e materiali anche di tipo informatico e multimediale, destinati alle attività di ricerca, formazione o intervento professionale nei campi inerenti alle attività aziendali principali;
 - g) stampare presso di sé o presso terzi, libri, questionari, riviste e stampati in genere, anche per conto terzi; produrre, duplicare e vendere programmi per computer e apparecchiature multimediali;
 - h) acquistare e vendere libri, riviste, software e quant'altro attinente ai temi di interesse primario della società;
 - i) assumere rappresentanze, depositi, distribuzioni di pubblicazioni, apparecchiature, e prodotti in genere attinenti ai rami di interesse primario della società;
 - j) vendere per corrispondenza beni e servizi inerenti alle voci sopra citate;
 - k) ricerca e selezione del personale per aziende private o amministrazioni pubbliche in qualsiasi area e per qualsiasi profilo con l'utilizzo di qualsiasi metodologia.
- Tale attività può anche essere svolta in termini indiretti ovvero in collaborazione con terze parti;
- l) valutazione delle risorse umane in genere in qualsiasi contesto e per qualsiasi profilo;
 - m) realizzazione di concorsi e/o selezioni per grandi numeri;
 - n) promuovere lo sviluppo della ricerca scientifica pura ed applicata nel settore della istruzione e

della formazione, della psicologia, delle tecnologie avanzate della didattica e della comunicazione anche mediante la realizzazione di prodotti e la prestazione di servizi; il tutto con particolare attenzione ai temi della formazione e dell'orientamento, dell'autovalutazione, della comunicazione e diffusione delle informazioni e della multimedialità utilizzando in prevalenza prospettive e strumenti derivanti dagli ambiti disciplinari della psicologia e della pedagogia e delle scienze cognitive;

o) promuovere e attuare attività di formazione ed informazione in generale, ma con particolare attenzione ai temi indicati al comma precedente;

p) promuovere ed attuare attività di formazione sia tradizionale che a distanza (FAD) destinate al personale docente e non docente della scuola di ogni ordine e grado e dell'Università;

q) promuovere ed attuare attività di formazione tradizionale e a distanza (FAD) destinata al personale del Sistema Sanitario Nazionale nell'ambito dell'Educazione Continua in Medicina;

r) intraprendere ogni altra iniziativa, anche di carattere patrimoniale, che possa concorrere, anche in modo indiretto, a favorire il conseguimento degli scopi fondamentali della Società; a tale scopo, la società si attiverà per cogliere con progetti propri opportunità di finanziamento in sede nazionale e internazionale.

4.2. La società potrà altresì svolgere i seguenti “Servizi al Lavoro” e precisamente:

-- servizi al lavoro di orientamento;

-- servizi per l'incontro fra domanda e offerta di lavoro;

-- ogni altro servizio connesso e strumentali alle funzioni dei servizi pubblici per l'impiego, diverso da quelli sottoposti alle procedure di autorizzazione e da quelli riservati dalla legge in via esclusiva ai soggetti pubblici.

4.3. Essa potrà compiere, in via non prevalente, tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali, necessarie od utili al raggiungimento dello scopo sociale, potrà assumere interessenze e partecipazioni anche azionarie in altre società ed imprese aventi oggetto analogo o affine o comunque collegato al proprio e potrà prestare garanzie reali o personali anche per debiti di terzi.

TITOLO II – CAPITALE, AZIONI, CONFERIMENTI E RECESSO

Art. 5 - Capitale sociale

5.1. Il capitale sociale è fissato in euro 1.200.000 (unmilione duecentomila), suddiviso in n. 1.200.000 (unmilione duecentomila) di azioni prive di valore nominale, di cui:

- n. 8.500.000 (ottomilione cinquecentomila) azioni ordinarie (le “Azioni Ordinarie”);

- n. 1.500.000 (unmilione cinquecentomila) azioni a voto plurimo (le “Azioni A” e, unitamente alle Azioni Ordinarie, le “Azioni”).

5.2. Il capitale sociale può essere aumentato anche con la emissione di categorie di azioni aventi diritti diversi da quelli di cui sono fornite le Azioni Ordinarie.

5.3. Il diritto di opzione è disciplinato dalle norme del Codice Civile.

5.4. In data 25 giugno 2026, l'assemblea dei soci ha delegato all'organo amministrativo un aumento di capitale a pagamento, in via scindibile, da eseguirsi anche in più tranches, fino ad un ammontare nominale massimo di euro 40.000.000 (quarantamiliardi) mediante emissione di numero 3.500.000 (tre milioni cinquecentomila) azioni ordinarie prive di valore nominale, da sottoscrivere entro il 31 dicembre 2026; pertanto, allo scadere del termine, il capitale si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

5.5. In data 25 giugno 2026, l'assemblea dei soci ha delegato all'organo amministrativo un aumento di capitale gratuito ai sensi dell'art. 2349 c.c., in via scindibile, da eseguirsi anche in più tranches, fino ad un ammontare nominale massimo di euro 180.000 (centoottantamila) mediante emissione di numero 1.500.000 (un milione cinquecentomila) azioni ordinarie prive di valore nominale che potranno essere destinate a servizio di un futuro piano di stock grant riservato ai lavoratori

dipendenti, amministratori e collaboratori della società e delle società da quest'ultima controllate, da sottoscrivere entro il quinto anno successivo all'inizio delle negoziazioni delle azioni della Società sull'Euronext Growth Milan, allo scadere del termine, il capitale si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

5.6. Il Consiglio di Amministrazione, in data 6 luglio 2026, ha deliberato di esercitare la delega conferita dall'Assemblea Straordinaria del 25 giugno 2026 avente ad oggetto l'aumento del capitale sociale a pagamento, in via scindibile, anche in più tranches, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quinto comma, del codice civile, per un ammontare massimo comprensivo di sovrapprezzo di Euro 40.000.000 e in ogni caso mediante emissione di numero massime 3.500.000 azioni ordinarie prive di valore nominale, da offrirsi in sottoscrizione a servizio dell'offerta funzionale alla quotazione, con termine finale di sottoscrizione al 31 dicembre 2026, ovvero il più breve termine che sarà stabilito dal Consiglio di Amministrazione in sede di determinazione delle condizioni definitive di emissione delle nuove azioni, stabilendo, anche ai sensi dell'art. 2439, comma secondo, codice civile, che, qualora entro tale termine l'aumento di capitale non sia integralmente sottoscritto, detto aumento resterà fermo nei limiti delle sottoscrizioni raccolte entro tale data, il tutto con riserva di stabilire in successiva riunione consiliare da tenersi in forma non notarile ogni ulteriore altro termine o condizione dell'aumento di capitale, ivi incluso il prezzo di emissione delle azioni di nuova emissione, la ripartizione tra capitale e sovrapprezzo, il numero massimo di azioni ordinarie da emettere e il prezzo e le modalità dell'offerta in sottoscrizione.

Art. 6 - Azioni

Le Azioni sono nominative, prive di valore nominale e sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari ai sensi della normativa e dei regolamenti applicabili.

Art. 6-bis – Azioni A

6-bis.1. Le Azioni A attribuiscono gli stessi diritti delle Azioni Ordinarie, fatta eccezione per il diritto di voto, che spetta alle Azioni A in misura di 10 (dieci) voti per ogni Azione in relazione a tutte le assemblee della Società, fatta eccezione per le assemblee chiamate ad approvare le delibere indicate all'articolo 18.3 con la maggioranza del 90% dei presenti.

6-bis.2. Le Azioni A si convertono automaticamente in Azioni Ordinarie, in rapporto di una nuova Azione Ordinaria per ogni Azione A, in via automatica e senza che occorra alcuna deliberazione di alcun organo sociale, né delle assemblee speciali delle categorie di Azioni, con le modalità e nei termini in seguito specificati, al verificarsi dei seguenti eventi ("Cause di Conversione"):

(a) la richiesta di conversione da parte del titolare di Azioni A, per tutte o parte delle Azioni A dal medesimo possedute, con apposita comunicazione pervenuta alla Società mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC), corredata dalla certificazione dell'intermediario aderente al sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari dematerializzati, relativamente alle Azioni A di cui viene chiesta la conversione;

(b) il trasferimento delle Azioni A ad un altro soggetto giuridico, tale intendendosi qualsiasi vicenda giuridica che comporti, a qualsiasi titolo, il passaggio della titolarità della piena proprietà o dell'usufrutto delle Azioni A da un soggetto giuridico a un soggetto giuridico diverso ("Trasferimento"), fatta eccezione per i Trasferimenti Consentiti (per come infra definiti).

6-bis.3. Il Trasferimento non comporta la conversione delle Azioni A in Azioni Ordinarie nelle seguenti ipotesi (i "Trasferimenti Consentiti"): (i) qualsiasi Trasferimento ad altro soggetto titolare di Azioni A; (ii) qualsiasi Trasferimento in cui il cessionario sia un soggetto direttamente o indirettamente controllante il, controllato da, anche congiuntamente, o soggetto a comune controllo con, il cedente le Azioni A; (iii) qualsiasi Trasferimento derivante da successione per causa di morte, a titolo sia universale sia particolare; (iv) qualsiasi Trasferimento in favore del coniuge o dei parenti entro il terzo grado (a) del cedente; o (b) del soggetto controllante il cedente; (v) qualsiasi

Trasferimento a titolo di dotazione di un trust, a condizione che i beneficiari del trust siano lo stesso soggetto trasferente e/o il suo coniuge e/o i suoi parenti entro il terzo grado (a) del trasferente; o (b) del soggetto controllante il trasferente; (vi) qualsiasi Trasferimento della mera titolarità formale a titolo di intestazione fiduciaria a favore di una società fiduciaria oppure qualsiasi Trasferimento della mera titolarità formale a titolo di re-intestazione al fiduciante da parte di una società fiduciaria oppure qualsiasi Trasferimento della mera titolarità formale da una società fiduciaria a un'altra società fiduciaria per conto del medesimo mandante.

6-bis.4. In ogni caso di Trasferimento delle Azioni A, gli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari dematerializzati ("Intermediari") sono tenuti ed autorizzati a effettuare la scritturazione in accredito a favore del soggetto giuridico avente causa annotando quale oggetto del Trasferimento un numero di Azioni Ordinarie corrispondente al numero di Azioni A trasferite. In tal caso, deve essere contestualmente inviata alla Società un'apposita comunicazione attestante l'avvenuto Trasferimento.

6-bis.5. Qualora il Trasferimento delle Azioni A abbia natura di Trasferimento Consentito, è onere dei soggetti interessati al Trasferimento fornire istruzioni all'intermediario affinché la scritturazione in accredito a favore del soggetto giuridico avente causa abbia ad oggetto Azioni A, anziché Azioni Ordinarie ai sensi di quanto previsto nel presente articolo. In tal caso, deve essere contestualmente inviata alla Società copia della documentazione attestante la natura di Trasferimento Consentito dell'operazione posta in essere.

6-bis.6. In ogni ipotesi di conversione di Azioni A in Azioni Ordinarie, la conversione produce effetto nei confronti della Società alla fine del mese solare entro il quale si è verificata la Causa di Conversione – nonché, se del caso, il giorno precedente alla c.d. record date di qualsiasi assemblea che venisse convocata dopo la Causa di Conversione – fermo restando l'obbligo degli Intermediari di effettuare le annotazioni derivanti dalla conversione, anche prima di tali termini, in conformità alle disposizioni contenute nei commi che prece-dono.

6-bis.7. L'organo amministrativo, nei primi dieci giorni di ciascun mese solare, accerta e prende atto del verificarsi delle Cause di Conversione e della conseguente conversione. In dipendenza di ciò, l'organo amministrativo effettua tutte le opportune comunicazioni ai sensi della disciplina normativa e regolamentare vigente, ivi incluso il deposito dello statuto aggiornato nel Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 2436, comma 6, c.c., riportante il numero delle Azioni Ordinarie e delle Azioni A in cui è suddiviso il capitale sociale.

6-bis.8. In ogni caso di violazione degli obblighi di comunicazione del verificarsi di una Causa di Conversione o di mancata annotazione da parte degli Intermediari dell'avvenuta conversione, il diritto di voto delle Azioni A per le quali non sono state effettuate le comunicazioni o le annotazioni prescritte è sospeso sino al momento in cui la situazione non venga regolarizzata. Le deliberazioni assunte con il voto determinante delle Azioni A il cui voto è sospeso sono annullabili ai sensi dell'art. 2377 c.c.

6-bis.9. In caso di aumento del capitale sociale, valgono le disposizioni che seguono:

(i) in caso di aumento gratuito del capitale sociale con emissione di nuove Azioni, devono essere emesse nuove Azioni Ordinarie e nuove Azioni A in proporzione al numero di Azioni delle due categorie, al momento di efficacia della deliberazione;

(ii) in caso di aumento a pagamento del capitale sociale, in opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 1, c.c., la Società emette nuove Azioni Ordinarie e nuove Azioni A in proporzione al numero di Azioni delle due categorie, al momento della pubblicazione dell'offerta in opzione, salvo consti l'approvazione delle assemblee speciali delle due categorie di Azioni ai sensi dell'art. 2376 c.c.. Le Azioni A potranno essere sottoscritte soltanto dai soci già titolari di Azioni A; in assenza di totale o parziale sottoscrizione delle Azioni A di nuova emissione da parte dei soci già titolari di Azioni A, le stesse si convertiranno automaticamente in Azioni Ordinarie, in ragione di 1 (una) nuova Azione Ordinaria per ogni Azione A, e saranno offerte ai soci titolari di Azioni Ordinarie secondo quanto previsto dalla legge;

(iii) in caso di aumento a pagamento del capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione in conformità a quanto previsto dalla legge, non è necessaria l'approvazione delle assemblee speciali delle due categorie di Azioni ai sensi dell'art. 2376 c.c., salvo che le caratteristiche della deliberazione non concretino un pregiudizio ai diritti delle Azioni Ordinarie e/o delle Azioni A, ai sensi dell'art. 2376 c.c.

Art. 7 – Identificazione degli azionisti

In materia di identificazione degli azionisti si applica l'articolo 83-duodecies del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (TUF) e relative disposizioni attuative pro tempore vigenti.

Art. 8 – Conferimenti e aumenti di capitale

8.1. I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti, secondo le deliberazioni dell'assemblea.

8.2. In caso di aumento del capitale, le Azioni di nuova emissione potranno essere assegnate in misura non proporzionale ai conferimenti, in presenza del consenso dei soci a ciò interessati.

8.3. Ai sensi dell'art. 2349 c.c., l'assemblea straordinaria può deliberare l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate mediante l'emissione, per un ammontare corrispondente agli utili stessi, di azioni da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro, anche con norme particolari riguardo alla forma, al modo di trasferimento ed ai diritti spettanti agli azionisti. Il capitale sociale deve essere aumentato in misura corrispondente.

8.4. L'assemblea può attribuire al consiglio di amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale e di emettere obbligazioni convertibili, fino ad un ammontare determinato, per un numero massimo di Azioni e per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione assembleare di delega, che provvede alla idonea modifica statutaria.

8.5. È consentito che il diritto di opzione spettante ai soci sia escluso, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile, nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale preesistente, e del 10% (dieci per cento) del numero delle Azioni preesistenti, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle Azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale.

Art. 9 - Categorie di azioni e altri strumenti finanziari

9.1. Nei limiti stabiliti dalla legge, ed in conformità a quanto stabilito dagli artt. 2348 e 2350 c.c., l'assemblea straordinaria degli azionisti può deliberare l'emissione di categorie di azioni privilegiate, categorie di azioni fornite di diritti diversi anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite, ovvero azioni senza diritto di voto, con diritto di voto plurimo ove non vietato da leggi speciali, o limitato a particolari argomenti, o con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative.

9.2. Ai sensi degli artt. 2346, comma 6, e 2349, comma 2, c.c., l'assemblea straordinaria degli azionisti può deliberare l'emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti.

9.3. Nel caso di cui al 2349, comma 2, c.c. possono essere previste norme particolari riguardo alle condizioni di esercizio dei diritti attribuiti, alla possibilità di trasferimento ed alle eventuali cause di decadenza o riscatto.

Art. 10 - Obbligazioni, finanziamenti e patrimoni separati

10.1. La Società può emettere obbligazioni, anche convertibili, sotto l'osservanza delle disposizioni di legge.

10.2. I soci possono altresì effettuare a favore della Società finanziamenti fruttiferi o infruttiferi, con obbligo di rimborso, nonché versamenti in conto capitale o altro titolo, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

10.3. La Società potrà altresì costituire patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-bis e seguenti c.c., mediante deliberazione assunta dall'assemblea straordinaria.

Art. 11 - Trasferibilità e negoziazione delle Azioni

11.1. Le Azioni sono liberamente trasferibili sia per atto tra vivi che per causa di morte.

11.2. Le Azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione, ai sensi di legge, con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("Eu-ronext Growth Milan").

Art. 12 - OPA Endosocietaria

12.1. A partire dal momento in cui le Azioni Ordinarie emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione (di seguito "Disciplina Richiamata") limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan pro tempore vigente (di seguito "Regolamento Emittenti").

12.2. Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento dell'offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 c.c., su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento Emittenti stesso.

12.3. Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, comma 1, 3 lettera (a), 3 lettera (b) – salva la disposizione di cui al comma 3-quater – e 3-bis del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla Disciplina Richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

12.4. La deliberazione dell'Assemblea o il diverso atto, adottati con il voto o, comunque, il contributo determinante della partecipazione di cui al comma precedente, sono impugnabili secondo le previsioni del Codice Civile.

12.5. La partecipazione per la quale non può essere esercitato il diritto di voto è computata ai fini della regolare costituzione della relativa Assemblea.

12.6. Qualora la Società abbia la qualifica di PMI, sino alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio successivo all'inizio delle negoziazioni delle Azioni su Euronext Growth Milan l'obbligo di offerta previsto dall'art. 106, comma 3, lettera b), TUF non si applica.

Art. 12-bis - Obbligo di acquisto e diritto di acquisto

12-bis.1. A partire dal momento in cui le Azioni Ordinarie emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili anche le disposizioni in materia di obbligo di acquisto e di diritto di acquisto relative alle società quotate di cui rispettivamente agli articoli 108 e 111 del TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione.

12-bis.2. L'articolo 111 TUF e, ai fini dell'applicazione dello stesso, le disposizioni del presente statuto e la disciplina di cui al comma che precede, si applicano anche agli strumenti finanziari eventualmente emessi dalla Società nel caso in cui la percentuale per l'esercizio del diritto di acquisto indicata dal suddetto articolo venga raggiunta in relazione ai predetti strumenti finanziari.

12-bis.3. L'articolo 111 del TUF troverà applicazione in caso di detenzione di una partecipazione o di strumenti finanziari almeno pari al 90% (novanta per cento) del capitale sociale o della relativa tipologia di strumento finanziario all'esito della promozione di un'offerta pubblica di acquisto. La soglia di cui all'articolo 108, comma 1, TUF, è ridotta al 90% (novanta per cento) del capitale sociale o al 90% (novanta per cento) di strumenti finanziari di una specifica categoria.

12-bis.4. Fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento, in tutti i casi in cui sia previsto che Consob debba determinare il prezzo per l'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF e non sia possibile ottenere la determinazione dalla Consob, tale prezzo sarà pari al maggiore tra (i) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi 6 (sei) mesi prima del sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto; e (ii) il prezzo più elevato previsto per l'acquisto di strumenti finanziari della medesima categoria nel corso dei 12 mesi precedenti il sorgere del diritto o dell'obbligo di acquisto da parte del soggetto a ciò tenuto, nonché da soggetti operanti di concerto con lui, per quanto noto al consiglio di amministrazione.

12-bis.5. Ai fini degli artt. 12 e 12-bis, per "partecipazione" si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di fiduciari o per interposta persona, dei titoli emessi dalla Società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori.

12-bis.6. Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.

12-bis.7. Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 108 del TUF, come sopra ridotta, non accompagnato dall'acquisto dei titoli da parte dei soggetti richiedenti nei casi e termini previsti dalla disciplina richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

12-bis.8. La deliberazione dell'Assemblea o il diverso atto, adottati con il voto o, comunque, il contributo determinante della partecipazione di cui al comma precedente, sono impugnabili secondo le previsioni del Codice Civile.

12-bis.9. La partecipazione per la quale non può essere esercitato il diritto di voto è computata ai fini della regolare costituzione della relativa Assemblea.

Art. 13 - Obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti

13.1. In dipendenza della negoziazione delle Azioni Ordinarie o degli altri strumenti finanziari emessi dalla Società sull'Euronext Growth Milan – e in ossequio a quanto stabilito nel Regolamento Emittenti e delle definizioni in esso contenute e richiamate di seguito – con riferimento alle comunicazioni e informazioni dovute dagli Azionisti Significativi, trova applicazione la "Disciplina sulla Trasparenza", con particolare riguardo alle comunicazioni e informazioni dovute dagli Azionisti Significativi.

13.2. Ciascun azionista deve comunicare alla Società qualsiasi partecipazione nel capitale della Società con diritto di voto (anche qualora tale diritto sia so-speso ed intendendosi per "capitale" il numero complessivo dei diritti di voto anche per effetto dell'eventuale valore non unitario del voto) in misura pari o superiore alle soglie stabilite ai sensi del Regolamento Euronext Growth Milan e qualsiasi "Cambiamento Sostanziale" come definito nel Regolamento Euronext Growth Milan, relativo alla partecipazione detenuta nel capitale sociale della Società. La comunicazione del "Cambiamento Sostanziale" dovrà essere effettuata, con raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi al consiglio di amministrazione presso la sede legale della Società, senza indugio e comunque entro 4 (quattro) giorni di negoziazione dal termine previsto dalla legislazione applicabile (o il diverso termine di volta in volta previsto dalla disciplina medesima). Tale modifica è comunicata anche al pubblico attraverso il sito web della Società.

13.3. Nel caso in cui venga omessa la comunicazione di cui al presente articolo, il diritto di voto

inerente alle Azioni e agli strumenti finanziari per i quali la comunicazione è stata omessa è sospeso. In caso d'inosservanza di tale divieto, la deliberazione dell'Assemblea o il diverso atto, adottati con il voto o, comunque, il contributo determinante della partecipazione di cui al comma precedente, sono impugnabili secondo le previsioni del Codice Civile. La partecipazione per la quale non può essere esercitato il diritto di voto è computata ai fini della regolare costituzione della relativa Assemblea.

13.4. Il Consiglio di Amministrazione può richiedere in ogni momento agli azionisti informazioni sulle loro partecipazioni nella Società.

13.5. L'obbligo informativo di cui sopra sussiste anche in capo ad ogni soggetto che divenga titolare della partecipazione significativa per la prima volta, laddove, in conseguenza di detta acquisizione, la propria partecipazione nella Società sia pari o superiore alle soglie previste.

Art. 14 - Recesso

14.1. I soci hanno diritto di recedere dalla Società nei casi e nei limiti previsti dalla legge.

14.2. È altresì riconosciuto il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni che comportino l'esclusione dalle negoziazioni, salva l'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della delibera, gli azionisti della Società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, esclusivamente Azioni Ordinarie ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan o su un mercato regolamentato dell'Unione Europea o su di un sistema multi-laterale di negoziazione registrato come "Mercato di crescita delle PMI" ai sensi dell'articolo 33 della direttiva 2014/65 MIFID (e sue successive modifiche o integrazioni) che abbia previsto tutele equivalenti per gli investitori.

14.3. Non spetta tuttavia il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni relative alla proroga del termine di durata della Società o all'introduzione, modifica o rimozione di vincoli alla circolazione delle Azioni.

TITOLO III – ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 15 - Convocazione

15.1. L'Assemblea è convocata ogni volta che il Consiglio di Amministrazione o il Presidente del Consiglio di Amministrazione lo creda opportuno, o quando ne sia richiesta la convocazione ai sensi di legge, e in ogni caso almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, c.c., entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, fatto salvo ogni ulteriore termine previsto dalla disciplina normativa vigente.

15.2. La convocazione viene effettuata mediante avviso pubblicato, anche per estratto, ove la disciplina di legge lo consenta, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: "MF-Milano Finanza", "Italia Oggi", "Il Sole24ore", "Il Giornale", almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e, in ogni caso, sul sito internet della Società.

15.3. L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purché in Italia.

15.4. Pur in mancanza di formale convocazione, l'assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.

Art. 16 - Intervento e voto

16.1. Il diritto di intervento e di voto in assemblea è regolato dalla legge.

16.2. Possono intervenire in assemblea gli aventi diritto al voto, purché la loro legittimazione sia attestata secondo le modalità ed entro i termini previsti dalla legge e dai regolamenti.

16.3. La Società, per decisione del Consiglio di Amministrazione, risultante dall'avviso di convocazione della relativa assemblea, può avvalersi della facoltà di prevedere che l'intervento dei

soci e l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società di cui all'articolo 135-undecies TUF, ove con-sentito dalla, e in conformità alla, normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

16.4. In conformità alla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, l'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi, ove di volta in volta così deliberato dal Consiglio di Amministrazione – che dovrà avere riguardo a criteri di efficienza e trasparenza -, attraverso mezzi di telecomunicazione (se del caso, anche esclusivamente), a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

(a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

(b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

(c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

16.5. Per quanto non diversamente disposto, l'intervento e il voto sono regolati dalla legge.

Art. 17 - Presidente

17.1. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o (in subordine) dal vice-presidente, ove nominato, o (in subordine) dall'Amministratore Delegato ovvero, in caso di loro assenza, impedimento, mancanza o rinuncia, da una persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

17.2. Funzioni, poteri e doveri del presidente sono regolati dalla legge.

Art. 18 - Competenze e maggioranze

18.1. L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie previste dalla legge e dal presente statuto.

Sono in ogni caso di competenza dell'assemblea ordinaria le deliberazioni relative all'assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata.

18.2. Quando le Azioni Ordinarie della Società sono ammesse alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione e salvo ove diversamente previsto dal Regolamento Emittenti e/o da un provvedimento di Borsa Italiana S.p.A., è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5 c.c., oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi:

(i) acquisizioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti;

(ii) cessione di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti;

(iii) richiesta di revoca delle Azioni Ordinarie della Società dalle negoziazioni, fermo restando che la deliberazione di approvazione della revoca dovrà essere approvata con le maggioranze di cui al successivo paragrafo.

18.3. Ove la Società richieda a Borsa Italiana S.p.A. la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari dovrà comunicare tale intenzione di revoca in-formando anche il proprio Euronext Growth Advisor e dovrà informare separatamente Borsa Italiana S.p.A. della data preferita per la revoca almeno 20 (venti) giorni di mercato aperto prima di tale data. Fatte salve le deroghe pre-viste dal Regolamento Emittenti, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea della Società con la maggioranza del 90% (novanta per cento) dei partecipanti o con la diversa percentuale stabilita nel Regolamento Emittenti. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società (anche in sede di deliberazione in assemblea straordinaria) suscettibile di comportare, anche

indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni dei propri strumenti finanziari dall' Euronext Growth Milan, così come a qualsiasi delibera-zione di modifica della presente disposizione statutaria, salvo nell'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della delibera, gli azionisti della Società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, esclusivamente Azioni Ordinarie ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, su un mercato regolamentato dell'Unione Europea o su di un sistema multilaterale di negoziazione regi-strato come "Mercato di crescita delle PMI" ai sensi dell'articolo 33 della direttiva 2014/65 MIFID (e sue successive modifiche o integrazioni) che abbia previsto tutele equivalenti per gli investitori ovvero – ricorrendone particolari condizioni – salvo che Borsa Italiana S.p.A. decida diversamente.

18.4. L'Assemblea straordinaria delibera nelle materie previste dalla legge e dalle norme del presente statuto.

18.5. Fatti salvi i diversi quorum costitutivi e/o deliberativi previsti da altre disposizioni del presente statuto, l'assemblea è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dalla legge. I quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale sono sempre determinati computandosi – nelle relative assemblee e con riferimento esclusivamente alle materie di pertinenza in cui tale diritto di maggiorazione sia previsto – altresì gli eventuali diritti di voto plurimo.

Il voto plurimo non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote di capitale.

Art. 19 - Verbalizzazione

19.1. Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto dal segretario nominato dal Presidente dell'assemblea e sottoscritto dal presidente e dal segretario.

19.2. Nei casi di legge e quando l'organo amministrativo o il presidente dell'assemblea lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio.

19.3. In tal caso, l'assistenza del segretario non è necessaria.

TITOLO IV - ORGANO AMMINISTRATIVO

Art. 20 - Numero, durata e compenso degli amministratori

20.1. La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 15 (quindici). L'assemblea determina il numero dei componenti il consiglio di amministrazione e la durata della nomina, salvi i limiti massimi di legge.

20.2. L'assemblea, anche nel corso del mandato, può variare il numero dei componenti il consiglio di amministrazione, sempre entro i limiti di cui al precedente comma, provvedendo alle relative nomine. Gli amministratori così eletti scadono con quelli in carica.

20.3. Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino ad un massimo di 3 (tre) esercizi, e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto.

20.4. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni. L'assemblea ordinaria potrà inoltre riconoscere agli amministratori un compenso ed un'indennità di fine mandato, anche sotto forma di polizza assicurativa, nonché un gettone di presenza ovvero prevedere che la remunerazione sia costituita in tutto o in parte dalla partecipazione agli utili ovvero dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di nuova emissione ai sensi dell'art. 2389, comma, 2 c.c.

20.5. L'assemblea ha la facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche (inclusi gli amministratori esecutivi), da suddividere a cura del consiglio ai sensi di legge.

20.6. Ove l'assemblea non si avvalga della facoltà di cui sopra, la remunerazione degli

amministratori investiti della carica di Amministratore Delegato, consigliere delegato, Presidente e Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, è stabilita dal Consiglio di Amministrazione previo parere del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2389, comma 3, primo periodo del c.c. E' facoltà degli amministratori di rinunciare al compenso o, comunque, di accettare la carica a titolo gratuito.

Art. 21 - Nomina degli amministratori

21.1. Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili e dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147-quinquies del TUF.

21.2. Inoltre, almeno 1 (uno) dei componenti del consiglio di amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 2, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF (d'ora innanzi "Amministratore/i Indipendente/i"); la valutazione dell'indipendenza è operata in conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti.

21.3. La nomina del consiglio di amministrazione avviene da parte dell'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti, secondo la procedura di cui ai commi seguenti.

21.4. Possono presentare una lista per la nomina degli amministratori gli azionisti che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al 10% (dieci per cento) del capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di Azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa od anche in data successiva, purché entro il termine sotto previsto per il deposito della lista.

21.5. Le liste sono depositate presso la sede sociale non oltre le ore 13:00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione prevista per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori.

21.6. Le liste prevedono un numero di candidati non superiore al numero massimo di consiglieri eleggibili ai sensi dell'Articolo 20 del presente Statuto, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (i) le informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale detenuto; (ii) un curriculum contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti applicabili e dal presente Statuto, nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicati come amministratori indipendenti; (iv) la designazione di almeno un candidato avente i requisiti di amministratore indipendente, fatta eccezione per le liste che presentino un numero di candidati inferiore alla metà del numero massimo di consiglieri eleggibili.

21.7. Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

21.8. I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni dell'emittente non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

21.9. La lista per cui non siano state rispettate le previsioni di cui ai precedenti commi si considera come non presentata.

21.10. Alla elezione degli amministratori si procede come segue:

dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, un numero di amministratori pari ai componenti del consiglio di amministrazione da eleggere, meno uno; dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o

votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto, in base all'ordine progressivo indicato nella lista, il restante componente.

21.11. In caso di parità di voti fra più liste, si procede a nuova votazione da parte dell'assemblea risultando eletti i candidati tratti dalla lista che ha ottenuto la maggioranza semplice dei voti.

21.12. Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di almeno un amministratore avente i requisiti di amministratore indipendente ai sensi del presente statuto, il candidato amministratore non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato non eletto avente i requisiti di amministratore indipendente, proveniente dalla stessa lista, secondo l'ordine progressivo. Qualora, infine, detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione del candidato amministratore non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.

21.13. Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta per la presentazione delle medesime.

21.14. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa e, solo qualora la stessa ottenga la maggioranza prevista per la relativa deliberazione assembleare, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'assemblea.

21.15. È eletto presidente del consiglio di amministrazione il candidato eventualmente indicato come tale nella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o nell'unica lista presentata. In difetto, il presidente è nominato dall'assemblea con le ordinarie maggioranze di legge ovvero dal consiglio di amministrazione.

21.16. In caso di cessazione della carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, la loro sostituzione è effettuata secondo le disposizioni dell'art. 2396-undecies c.c. mediante cooptazione da parte del consiglio di amministrazione, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di amministratori indipendenti sopra stabilito.

21.17. La nomina di amministratori, in ogni altro caso diverso dal rinnovo dell'intero consiglio, è effettuata dall'assemblea con le maggioranze di legge, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di amministratori indipendenti sopra stabilito; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

21.18. Qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a mancare la maggioranza degli Amministratori nominati dall'assemblea, si intenderà cessato l'intero consiglio di amministrazione e gli amministratori rimasti in carica convocheranno d'urgenza l'assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo.

21.19. Nel caso in cui non vengano presentate liste ovvero in tutti gli altri casi in cui, per qualsiasi ragione, gli amministratori non si siano potuti nominare con i procedimenti di cui al presente articolo, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei requisiti previsti dal presente Statuto.

Art. 22 - Presidente e organi delegati

22.1. Il consiglio, qualora non sia stato indicato nelle relative liste e non vi abbia provveduto l'assemblea in sede di nomina del consiglio stesso, deve designare tra i suoi membri un presidente.

22.2. Ove lo ritenga opportuno, il consiglio può altresì nominare uno o più vice presidenti, con funzioni vicarie rispetto al presidente. Il consiglio di amministrazione – con l'esclusione dei poteri relativi alle materie non delegabili per disposizione di legge – può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più amministratori, i quali assumono la carica di amministratore delegato ovvero ad un comitato esecutivo, determinando contestualmente mansioni, poteri di gestione e attribuzioni. Le cariche di presidente e vice presidente sono cumulabili con quella di amministratore delegato.

22.3. Il consiglio di amministrazione può nominare direttori generali, determinandone mansioni, poteri, attribuzioni e compensi e può nominare e revocare procuratori per singoli atti o categorie di atti, conferendo ai direttori e ai procuratori, in relazione ai loro poteri, la rappresentanza della Società.

22.4. Rientra nei poteri dell'amministratore delegato conferire, nell'ambito delle attribuzioni ricevute, deleghe per singoli atti o categorie di atti a dipendenti della Società ed a terzi, con facoltà di subdelega.

Art. 23 - Riunioni del consiglio

23.1. Il consiglio di amministrazione si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purché nell'Unione Europea, in Svizzera o nel Regno Unito di Gran Bretagna, ogni volta che il presidente, o in caso di sua assenza o impedimento il vice presidente ovvero un amministratore delegato, lo ritenga opportuno nonché quando ne venga fatta richiesta scritta e motivata da almeno 2 (due) consiglieri in carica.

23.2. Il consiglio viene convocato con avviso inviato mediante qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 3 (tre) giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno 1 (uno) giorno prima della riunione. Saranno comunque valide le riunioni consiliari, altrimenti convocate od anche in difetto di convocazione, qualora partecipino tutti i consiglieri e i sindaci effettivi in carica.

23.3. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza o impedimento di questo, nell'ordine dal vice presidente, ove nominato, dall'Amministratore Delegato ovvero dall'amministratore designato dagli intervenuti.

23.4. Per la validità delle deliberazioni del consiglio sono necessari la presenza effettiva della maggioranza dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Qualora il numero dei consiglieri in carica e presenti sia pari, il voto del Presidente assumerà valore doppio in caso di parità.

23.5. Le riunioni del consiglio di amministrazione, ove di volta in volta così deciso dal Presidente del consiglio di amministrazione, si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

Art. 24 - Poteri di gestione

24.1. Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società ed è altresì competente ad assumere le deliberazioni previste nel secondo comma dell'art. 2365 del codice civile nonché le delibere di fusione e di scissione che ai sensi degli articoli 2505, 2505-bis e 2506-ter c.c. possono essere assunte dall'organo amministrativo.

24.2. Esso ha la facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati all'assemblea dalla legge e dal presente statuto.

Art. 25 - Poteri di rappresentanza

25.1. Il potere di rappresentare la Società di fronte a terzi ed in giudizio spetta al presidente del consiglio di amministrazione, senza limite alcuno (al quale sono conferite la firma sociale e la facoltà di agire avanti qualsiasi tribunale, in ogni grado del procedimento, anche per i giudizi avanti la corte di cassazione e di revocazione) nonché, se nominato, al vice presidente, nei limiti stabiliti dalla deliberazione di nomina.

25.2. In caso di nomina di consiglieri delegati, ad essi spetta la rappresentanza della Società nei limiti dei loro poteri di gestione. Negli stessi limiti viene conferito il potere di rappresentanza al presidente dell'eventuale comitato esecutivo.

25.3. La rappresentanza della Società spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli institori e ai

procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Art. 26 - Operazioni con parti correlate

26.1. La Società approva le operazioni con parti correlate in conformità alle previsioni di legge e regolamentari vigenti, alle disposizioni dello Statuto Sociale e alle procedure adottate in materia.

26.2. La procedura adottata dalla Società in relazione alle operazioni con parti correlate (la "Procedura") può prevedere l'esclusione dal suo ambito di applicazione delle operazioni urgenti, anche di competenza assembleare, nei limiti di quanto consentito dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

26.3. La Procedura può altresì prevedere che il consiglio di amministrazione approvi le "operazioni di maggiore rilevanza", come definite dal regolamento Consob adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 (come successivamente modificato), nonostante l'avviso contrario del Comitato Parti Correlate (come definito dalla Procedura) a rilasciare il parere in merito alle suddette operazioni, purché il compimento di tali operazioni sia autorizzato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5 del Codice Civile. In tal caso l'assemblea delibera con le maggioranze previste dalla legge, sempreché, ove i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto, non consti il voto contrario della maggioranza dei soci non correlati votanti in assemblea.

TITOLO V - COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE

Art. 27 - Collegio Sindacale

27.1. La gestione sociale è controllata da un collegio sindacale, costituito da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'articolo 148, comma 3, del TUF e degli ulteriori requisiti di legge.

Ai fini di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettere b) e c) e comma 3 del Decreto Ministeriale 30 marzo 2000 n. 162, si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della Società il diritto commerciale, il diritto societario, l'economia aziendale, ragioneria, scienza delle finanze, statistica, e discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché le materie e i settori inerenti al settore di attività della Società.

27.2. I sindaci durano in carica tre anni con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. L'assemblea determina il compenso spettante ai sindaci all'atto della nomina, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

27.3. La nomina dei membri del collegio sindacale ha luogo mediante liste pre-sentate dai soci, con la procedura di seguito prevista.

27.4. Possono presentare una lista per la nomina dei sindaci gli azionisti che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al 10% (dieci per cento) del capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista.

27.5. Le liste sono depositate presso la sede sociale non oltre le ore 13:00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione prevista per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci.

27.6. Ai fini di quanto precede ogni lista presentata dai soci, deve essere articolata in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. In ciascuna sezione i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario; (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati comprensiva dell'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo dagli stessi ricoperti; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la

loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge.

27.7. Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni dell'emittente non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

27.8. La lista per cui non siano state rispettate le previsioni di cui ai precedenti commi si considera come non presentata.

27.9. All'elezione dei sindaci si procede come segue:

(a) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 2 (due) sindaci effettivi ed 1 (uno) sindaco supplente;

(b) dalla 2° (seconda) lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 1 (uno) sindaco effettivo ed 1 (uno) sindaco supplente.

27.10. Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta per la presentazione delle medesime.

27.11. Nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

27.12. La presidenza del collegio sindacale spetta al candidato al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista di cui alla lettera (a) dell'articolo 27.9. che precede.

27.13. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza richiesta dall'art. 2368 c.c. e seguenti, risultano eletti sindaci effettivi i 3 (tre) candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci supplenti i due candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del collegio sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata.

27.14. In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dal presente statuto, il collegio sindacale viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'assemblea con le maggioranze di legge.

27.15. In caso di cessazione di un sindaco, qualora siano state presentate più liste, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. In ogni altro caso, così come in caso di mancanza di candidati nella lista medesima, l'assemblea provvede alla nomina dei sindaci effettivi o supplenti, necessari per l'integrazione del collegio sindacale, con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista. In ipotesi di sostituzione del presidente del collegio, il sindaco subentrante assume anche la carica di presidente del collegio sindacale.

27.16. Poteri, doveri e funzioni dei sindaci sono stabiliti dalla legge. Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi per audioconferenza o teleconferenza, secondo quanto stabilito in tema di riunioni consiliari.

Art. 28 - Revisione legale

La revisione legale dei conti è svolta, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge, da una società di revisione legale avente i requisiti di legge ed iscritta nell'apposito registro.

TITOLO VI - BILANCIO ED UTILI

Art. 29 - Esercizi sociali e redazione del bilancio

29.1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

29.2. Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo procede alla redazione del bilancio, nelle forme e con le modalità previste dalla legge.

Art. 30 - Utili e dividendi

30.1. Gli utili risultanti dal bilancio approvato dall'assemblea, previa deduzione della quota destinata a riserva legale, possono essere distribuiti ai soci in proporzione alle quote di capitale sociale rispettivamente possedute o destinati a riserva, secondo la deliberazione dell'assemblea stessa.

30.2. In presenza delle condizioni e dei presupposti richiesti dalla legge, la Società può distribuire acconti sui dividendi.

TITOLO VII - SCIoglimento

Art. 31 - Nomina dei liquidatori

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'assemblea nomina uno o più liquidatori e delibera ai sensi di legge.

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 32 - Rinvio

Ogni ipotesi non disciplinata dal presente statuto è disciplinata dalle norme di legge e regolamentari pro tempore vigenti, ivi incluso, in caso di ammissione a negoziazione su Euronext Growth Milan, il Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e ogni altra disposizione di volta in volta applicabile a tale mercato.

Art. 33 - Eventuale qualificazione della Società come diffusa

Qualora anche, in dipendenza dell'ammissione all'Euronext Growth Milan, le Azioni risultassero essere diffuse fra il pubblico in maniera rilevante, ai sensi delle leggi e dei regolamenti vigenti, troveranno applicazione le disposizioni dettate dal Codice Civile, dal TUF nonché dalla normativa secondaria nei confronti delle società con azioni diffuse tra il pubblico e decadranno automaticamente le clausole del presente statuto incompatibili con la disciplina dettata per tali società.